



COMUNE di PUTIFIGARI

Provincia di Sassari

Determinazione del Responsabile dell'AREA TECNICA

n° 116 del 16-09-2014

C.I.G. n°

Oggetto: Prestazione lavorativa ex art.1, comma 557 legge 311/2004 dipendente Ing. Giovanni Tolu (Comune di Mores)- Periodo 17/9/2014-30.11.2014- Impegno di spesa.

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Delogu Jose' Angel, nominato con provvedimento del Sindaco n. 02 del 01.08.2014

Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 59, in data 05.09.2014, con la quale, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto: "di avvalersi, per la gestione del servizio Tecnico dell'attività lavorativa di dipendente di ruolo di altro comune, inquadrato nella categoria D, profilo professionale D1 per la durata di ore 12 settimanali;

Visto che l'Ing. Giovanni Tolu, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Mores inquadrato nella categoria D, profilo professionale D1, all'uopo interpellato, si è dichiarato disponibile a prestare servizio, in orario extra ufficio anche presso questo Ente per una durata di ore 12 settimanali;

Visto che l'ente di appartenenza ha concesso al suddetto dipendente per lo scopo, regolare autorizzazione;

Visto l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i

5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il parere UPPA - ufficio personale pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la *ratio* della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e, quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

Atteso che con il citato parere viene altresì precisato che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

Vista la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che:

-la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008);

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

- il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

Vista, inoltre, la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

Considerato che le citate pronunce giurisprudenziali rappresentano l'orientamento prevalente;

Atteso che nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale prevalente trova applicazione l'art. 11, co. 4-bis, del D.L. 90/2014 come convertito in L. 114/2014 ai sensi del quale "All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» e' inserito il seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente

comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente»;

Accertato che questo Comune, in riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato, presenta spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2008;

Ritenuto quindi, di poter rientrare nella deroga di cui al nuovo art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 11, co. 4-bis del D.L. 90/2014;

Atteso che, per quanto precedentemente esposto, l'amministrazione comunale intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, considerata da costante interpretazione *lex specialis*, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Direttivo Tecnico, in servizio presso un altro comune;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 02.07.2014;

D E T E R M I N A

- 1) di servirsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311 dell'attività lavorativa dell' Ing. Giovanni Tolu dipendente a tempo indeterminato pieno del Comune di Mores, inquadrato nella categoria D, profilo professionale D1 , con il quale è stata concordata la disciplina del rapporto per un massimo di n.12 ore settimanali;
- 2) di corrispondere al suddetto dipendente la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 10, commi 2, lettera d), e 3, del CCNL 9 maggio 2006, prendendo a base la retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, il rimborso delle sole spese di viaggio (nella misura di 1/5 del costo della benzina a km , non essendoci mezzi pubblici diretti che ne consentano l'utilizzo), come segue:
 - Retribuzione globale mensile lorda corrisposta in atto al dipendente:
€ 1.829,02 :156 = retribuzione oraria lorda € 11,72
- 3) di assegnare, il suddetto dipendente, all'Area Tecnica per l'espletamento di tutte le funzioni relative all'ufficio, sotto la direzione e la vigilanza del Responsabile dell'Area Dott.

Giancarlo Carta, che curerà l'attribuzione dei compiti, dei procedimenti nonché la disposizione degli strumenti di lavoro necessari;

4) di dare atto, ai fini previdenziali, che il rapporto si configura come "SERVIZIO SIMULTANEO" e, pertanto, iscrivibile all'INPS gestione dipendenti pubblici;

5) di assumere i seguenti impegni di spesa del bilancio del corrente esercizio:

-€ 2.544,96 (di cui € 1.547,04 per retribuzione oraria e presumibili € 997,92 per rimborso spese di viaggio)sull' intervento 1.01.06.01;

- € 376,01, per CPDEL, intervento 1.01.06.01 (ex cap. 1082);

- € 39,45, per IRAP, intervento 1.01.06.07 (ex cap. 1098);

6) di trasmettere la presente determina al Comune di Mores per gli adempimenti di cui all'art. 53 del DLGS 165/2001;

7) Di disporre, ai sensi dell'art. 15 - c.2 - del Dlgs 33/2013 la pubblicazione degli atti relativi al seguente incarico sul sito web istituzionale del Comune di Putifigari, sezione "Amministrazione Trasparente";

8) Di dare atto altresì che:

- il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i;

- la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giancarlo Carta

Il responsabile dei Servizi Tecnici dichiara che una copia conforme della presente determinazione è stata trasmessa in visione:

Al Sindaco

quale responsabile dell'Amministrazione Comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti (comma 2, art. 50 del D.Lgs n. 267/2000);

Al Segretario Comunale

quale sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti (art 97, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Giancarlo Carta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 856

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-09-2014 al 11-10-2014
Putifigari lì 26-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Bacciu Marta

Copia conforme all'originale
Putifigari lì **16-09-2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giancarlo Carta